

ANCORA VALIDE LE NORME SULLA SEGRETEZZA DEL PARTO

MARIA TERESA PEDROCCO BIANCARDI

Pubblichiamo l'articolo di Maria Teresa Pedrocco Biancardi che evidenzia i nefasti aspetti negativi della sentenza della Corte di Cassazione numero 15024/2016 in cui nonostante la legge imponga che solo «decorsi 100 anni dalla formazione del documento» possa essere rilasciato a chi ne ha interesse «il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere riconosciuta», ha deciso che all'adottato potevano essere comunicati i dati della donna che l'aveva partorito essendo la stessa deceduta. Sull'argomento si vedano anche l'articolo della stessa Pedrocco Biancardi "La ricerca delle origini dei figli adottati non riconosciuti alla nascita", e di Francesco Santanera "La sentenza n. 15024/2016 della Cassazione viola le norme sul segreto del parto in animato e tradisce i principi basilari dell'adozione legittimante", pubblicati su i numeri 186/2014 e 195/2016 di questa rivista.

Confesso di provare un certo imbarazzo a scrivere ancora sul diritto che un cittadino ha, una volta ottenuta dallo Stato una assicurazione prevista per legge di mantenere un proprio intimo, privato e giustificato segreto, di avere piena e assoluta sicurezza che lo Stato resterà fedele all'impegno.

Perché di questo si tratta, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una psicologa, poco competente nelle questioni giuridiche, ma purtroppo esperta di vicende esistenziali complesse, delicate, ricche di risvolti dalle conseguenze imprevedibili come sono quelle riguardanti le circostanze che possono indurre una donna a mantenere segreta la propria maternità.

Vediamo anzitutto quali possono essere queste circostanze: la gamma può essere ampia e le motivazioni molto diversificate.

- Si va dallo stupro all'incesto, le due esperienze più devastanti che una donna (spesso molto giovane, ancora minorenne) può subire comunque, ma soprattutto quando hanno come conseguenza l'inizio di una vita. In questi casi, paradossalmente (come del resto avviene in tutti i casi di abuso sessuale all'infanzia) la vittima si sente pesantemente colpevole: l'esperienza è stata traumatizzante, e il trauma si è cronicizzato nel corso della gravidanza, continuando a tormentare la ragazza/donna sulla

pesante alternativa del "fare o non fare? Dire o non dire?" finché è arrivata la decisione finale e liberatoria: parto anonimo. Anche in condizioni socio-economiche non disperate, non è facile pensare di poter accudire amorevolmente un bambino la cui vista richiama alla memoria l'orribile esperienza subita. Una provvidenziale legge dello Stato, a difesa e salvataggio morale delle donne, e a tutela della vita a rischio di esperienze sfavorevoli e di destino precario dei bambini, consente alla puerpera di scegliere fra due possibilità ugualmente pesanti: sfidare il futuro e tenere presso di sé il frutto di un concepimento subito a volte brutalmente, altre volte inconsapevolmente, altre volte ancora come "incidente sul lavoro" nella vendita di favori sessuali.

- Si va dal peccato di gioventù, in età ancora minorenne, alla relazione extraconiugale; qui il senso di colpa si accompagna alla vergogna: non è – come nei casi precedenti, una componente del Disturbo post traumatico da stress (Dpts) – ma è frutto di un errore con gradi diversi di consapevolezza e di responsabilità; un errore che comporta comunque un grave sconvolgimento nella vita della gestante: potrebbe interrompere un percorso scolastico promettente o una vita coniugale "regolare" magari anche arricchita dai figli.

In ogni caso si tratterebbe di situazioni nelle

quali il benessere futuro del nascituro potrebbe essere facilmente compromesso non solo a causa di condizioni di vita precarie, ma anche dalla rivelazione circa le circostanze del suo concepimento e della sua nascita.

Proprio quelle rivelazioni che alcuni adottati cercano in ogni modo di conoscere, incurante degli sconvolgimenti che potrebbero portare nella propria vita e nella vita non solo della persona che l'ha generato, ma anche di uno o più nuclei familiari serenamente inconsapevoli.

Probabilmente è in base a queste considerazioni che a suo tempo il Governo italiano ha stabilito per legge la possibilità di non riconoscere il proprio nato, per tutelare due soggetti deboli: una donna vittima di circostanze violente o di errori commessi da lei stessa, e un bambino/cittadino esposto a un futuro incerto, sia sul piano del benessere materiale; spesso questi bimbi, riconosciuti, finiscono ugualmente in adozione perché presto o tardi emerge l'impossibilità/incapacità della madre, nonostante tutto l'impegno profuso, di esercitare con sufficiente adeguatezza le proprie responsabilità materne.

È l'adozione, intervenuta al massimo tre mesi dopo la decisione di segretezza della donna che l'ha partorito, ad assicurare al bimbo non riconosciuto il riconoscimento ufficiale della sua condizione di cittadino, appartenente a pieno diritto a una famiglia regolare, fatta di padre e di madre, una madre che provvede l'adempimento pieno di tutti i diritti assicurati dallo Stato a ogni cittadino che nasce, primo fra tutti il diritto a una famiglia. E lo Stato assicura, con la famiglia, tutte le cure affettive, gli accompagnamenti nello sviluppo, l'educazione, la sanità, lo studio, la vita sociale che la persona che l'ha generato ha responsabilmente riconosciuto di non essere in grado di assicurargli.

Lo Stato per questo ha emanato una legge, in base alla quale si è impegnato con quella donna a preservare il suo doloroso segreto prendendosi cura del neonato e affidandolo in modo definitivo a una famiglia messa alla prova, preparata e giudicata in grado di offrirgli tutte le cure e le opportunità che devono essere garantite a ogni neonato e che la donna che l'ha partorito ha compreso da sola di non essere in grado di garantire.

Il neonato, crescendo, ha potuto godere di tutti i vantaggi di quella scelta, insieme pruden-

te e coraggiosa, dolorosa e benefica: giorno dopo giorno, anno dopo anno ha goduto le cure fisiche e morali, razionali ed emotive, che l'hanno umanizzato e civilizzato, sottratto all'anonimato e all'emarginazione sociale, aperto a tutte le possibilità che il patrimonio genetico ed epigenetico gli hanno consentito di cogliere e di sfruttare, con l'accompagnamento paziente e protettivo dei genitori.

Non si sa quali meccanismi cognitivi, fantastici o appresi possano suscitare o aver suscitato in alcuni soggetti, frequentemente in età già adulta, il bisogno di conoscere le proprie origini fisiche; di conoscere una donna che, proprio in suo favore, ha deciso di portare a termine la gravidanza e di metterlo al mondo non per abbandonarlo, ma per salvarlo, non per nuocergli, ma per assicurargli un destino favorevole, la libertà di essere se stesso, senza segreti da nascondere ma se mai con vicende straordinarie da condividere, come quella di aver ricevuto il dono della vita due volte, di essere stato partorito due volte, di essere stato accolto due volte: prima dal punto di vista puramente fisico, e poi nella totalità del suo essere e della sua vicenda umana.

Due "per sempre" ugualmente creditori di rispetto e di fedeltà, entrambi frutto di un patto garantito dalla legge. Due "per sempre" che diventano uno, perché i bisogni di questi adottati non si basano su doppi ricordi, ha conosciuto da subito i suoi genitori, che, nel corso della vita, giorno per giorno gli hanno stampato la loro impronta: loro abitudini, pensieri, giudizi, stili di vita, religiosità, moralità, dialetto, amici, parenti, passato, aspetto fisico e carattere; sarà magro o grasso, muscoloso o fragile, amante della musica o della lettura, taciturno o espansivo, ottimista o pessimista a seconda di come sarà alimentato ed educato, a seconda del carattere e dello stile di vita della sua famiglia; è ormai chiara e condivisa nel mondo scientifico la convinzione che l'epigenetica modifica il quadro genetico originale.

Talvolta, come nel caso a cui si riferisce l'articolo di Francesco Santanera, pubblicato nel numero precedente di questa rivista, la ricerca della persona che ha partorito un adottato non riconosciuto porta a scoperte dolorose: la persona è deceduta. Ma l'accanimento della ricerca non si placa. E l'interessato ricorre alla

Giustizia per ottenere soddisfazione di quelli che ritiene essere i suoi diritti: investigare sul passato della persona defunta, ignorando le sue volontà chiaramente espresse da viva, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Mi sembra che dal punto di vista morale si tratti di una pretesa che si materializza in un abuso, di una grave mancanza di rispetto verso una persona che non può difendere la propria privacy, esposta a diventare materiale da gossip e da trasmissioni televisive o articoli strappalacrime. Difficile immaginare quale vantaggio ne possa ricavare l'adottato, che, scoprendo eventuali e possibili (la scelta di evitare il riconoscimento di maternità non è certo il risultato di eventi esistenziali favorevoli) vicende scabrose, si espone a ulteriori scoperte traumatiche ma anche, facilmente, a una ancor più dolorosa e destabilizzante ricerca ossessiva di eventi, episodi, unioni e separazioni, nascite e morti, odi e amori che da un lato potrebbero offendere la memoria di una povera defunta e dall'altra portare lo scompiglio in gruppi di persone ignare e serene, alle quali la scoperta di vicende relative a un passato lontano irrecuperabile e imm modificabile potrebbe solo apportare dolore e/o rabbia senza alcuna prospettiva di vantaggio.

Anche se non ho alcuna competenza in merito, condivido le osservazioni ben più documentate e convincenti di Francesco Santanera e il suo stupore preoccupato per una sentenza che con troppa leggerezza accontenterebbe una richiesta che vorrebbe essere espressione di affetto e di bisogno di verità, ma che di fatto consiste radicalmente in un gesto irrispettoso da parte dello Stato al quale, fidandosi, la donna si era rivolta, nel pieno possesso dei suoi diritti riconosciuti dalla legge per risolvere un problema di importanza vitale per lei e per il suo nato. Questo stesso Stato, trascurando l'impegno assunto a suo tempo, potrebbe anche causare ulteriori problemi morali, relazionali sociali e anche giuridici a persone innocenti e a situazioni consolidate. Quello stesso Stato che, in ambito per esempio ereditario, non esita a intervenire quando viene compromessa la volontà testamentaria di un defunto.

Quello stesso Stato che, trovandosi, come in questo caso, in una situazione di conflitto di diritti, non esita ad allontanare dalla casa paterna un bambino maltrattato dai genitori. La

nostra normativa afferma il diritto dei genitori di educare i figli, tutti i trattati e le leggi nazionali e internazionali dichiarano il diritto del figlio di vivere con i propri genitori, ma lo Stato, attraverso la magistratura minorile e i suoi servizi socio-sanitari non esita a proteggere il bambino, allontanandolo. Il rigore della legge attuale, che conserva fino a cento anni il segreto della donna che non ha potuto/voluto riconoscere il frutto della sua gravidanza accidentale, è a tutela non solo della donna e garanzia di rispetto della volontà da lei espressa, ma anche di eventuali altre creature e nuclei familiari che la donna possa aver generato nel corso della vita, bambini e nuclei che avrebbero la vita sconvolta.

Ma c'è, nel rispettare la legge esistente, anche un significato protettivo nei confronti di quel bambino non cresciuto o emerso in età adulta a turbare i pensieri di una persona adottata, inconsapevole di ciò che potrebbe riservargli di dolore, di scandalo, di umiliazione la rivelazione di un segreto deciso non certo per leggerezza, egoismo o capriccio, ma nella più generosa e faticosa delle separazioni possibili. Il violarlo, significherebbe non violare soltanto il segreto della donna, ma anche il segreto che ha protetto il neonato nel corso di tutta la sua vita, permettendogli uno sviluppo psico/fisico/affettivo/culturale/sociale che quella donna aveva pensato e voluto per lui al momento della decisione.

Credo che l'aiuto più efficace da offrire a un adulto in preda a un bisogno emotivamente forte ma realisticamente irrealizzabile sia piuttosto quello di aiutarlo ad aprirsi al futuro, evitando ripiegamenti regressivi, una volta assicurata la possibilità di accesso al patrimonio genetico, impegnandosi a valorizzare al massimo le opportunità esistenziali assicurategli dalla decisione della persona che l'ha partorito, vedendo e godendo in questo il gesto più generoso, più vitale e protettivo che abbia ricevuto all'inizio della sua vita.

Poi, evidentemente, come per tutte le leggi, la giurisprudenza, sempre aiutata dalla psicologia, saprà gestire con riservatezza e prudenza i casi particolari. Ma le ragioni per modificare in senso riduttivo gli attuali paletti della legge vigente mi sembrano più deboli e ideologici delle ragioni concrete per conservarla.